

Rateizzazione bollette

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla possibilità, per le imprese residenti in Italia, di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Gli allegati da consultare:

Rateizzazione bollette	2
<i>Premessa</i>	2
<i>La rateizzazione</i>	2
<i>Riassicurazione pubblica</i>	3
<i>Fornitori di energia</i>	3

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Rateizzazione bollette

Premessa

Per mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla liquidità delle imprese residenti in Italia, il DL Aiuti quater n.176/2022 ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi per i **consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023**, dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale, in eccedenza rispetto all'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.



NOTA BENE - L'adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti di imposta per l'acquisto di energia e gas relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La rateizzazione



INFORMA - Le modalità di invio dell'istanza per la richiesta di rateizzazione saranno definite con un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Entro 30 giorni dalla richiesta di rateizzazione da parte dell'impresa, i fornitori di energia sono obbligati a proporre al cliente un piano di rateizzazione che indichi:

- ➔ l'ammontare degli importi dovuti,
- ➔ il tasso di interesse, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata,
- ➔ i termini di scadenza di ciascuna rata,
- ➔ la ripartizione mensile delle **rate da un minimo di 12 ad un massimo di 36**.



NOTA BENE - In caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive si decade dal beneficio e l'impresa è obbligata al versamento in un'unica soluzione dell'intero importo residuo dovuto.

L'obbligo del fornitore è condizionato all'effettivo rilascio della garanzia trattata nel paragrafo successivo e all'effettiva disponibilità di almeno un'impresa di assicurazione a stipulare con l'impresa richiedente la rateizzazione una copertura assicurativa sull'intero credito, nell'interesse del fornitore di energia.

Riassicurazione pubblica

Per favorire la concessione dei piani di rateizzazione, nei casi in cui sia richiesto alle imprese consumatrici di dare assicurazione sul pagamento degli importi rateizzati, viene previsto un meccanismo di riassicurazione pubblica delle cauzioni/polizze assicurative che le imprese possono acquistare sul mercato dalle compagnie assicurative, al fine di coprire il rischio di inadempimento dei piani di rateizzazione.

La riassicurazione pubblica, erogata dalla società SACE S.p.A., copre il 90% degli indennizzi generati dall'escussione delle polizze assicurative, in caso di inadempimento, da parte delle imprese, dei piani di rateizzazione concordati con i fornitori.

Fornitori di energia

Per sostenere le esigenze di liquidità dei fornitori di energia, scaturenti dalla concessione dei piani di rateizzazione, questi ultimi possono avvalersi di finanziamenti bancari, assistiti dalla garanzia pubblica prestata dalla SACE S.p.A.



NOTA BENE - la garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni in cui si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima.

Nel caso in cui le imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquisitato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi.



ATTENZIONE! la garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa richiedente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.